

Città di Asiago
Comando di Polizia Locale
Piazzetta della Pesa n. 3 - ASIAGO (VI)
Tel. 0424/463886 – Fax 0424/465379
poliziale@comune.asiago.vi.it

***REGOLAMENTO
COMUNALE DEL SERVIZIO
IN CONCESSIONE PER LA
RIMOZIONE COATTA DEI
VEICOLI***

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.7 DEL 30.03.2021

INDICE

Art. 1 Disposizioni generali.

Art. 2 Istituzione del servizio di rimozione

Art. 3 Modalità di affidamento del Servizio in concessione. .

Art. 4 Durata dell'affidamento del Servizio e requisiti del Concessionario.

Art. 5 Attrezzature.

Art. 6 Custodia

Art. 7 Orario di Servizio ed estensione della Convenzione.

Art. 8 Tariffe dei servizi.

Art. 9 Assicurazioni – Penali e Responsabilità.

Art. 10 Esclusione dal pagamento delle spese.

Art. 11 Restituzione dei veicoli rimossi – Modulistica – Registri.

Art. 12 Mancato ritiro dei veicoli rimossi.

Art. 13 Ritiro degli oggetti giacenti all'interno dei veicoli rimossi.

Art. 14 Obblighi del Concessionario e modalità di svolgimento del servizio.

Art. 15 Penalità – Contenzioso.

Art. 16 Adempimenti del Comando di Polizia Municipale.

Art. 17 Divieto di Subappalto.

Art. 18 Casi di annullamento del verbale da parte del Prefetto o del Giudice.

Art. 19 Zone in cui non si garantisce la rimozione dei veicoli.

Art. 20 Oneri di custodia

Art. 21 Disposizioni finali

Art. 1
Disposizioni generali.

Il presente regolamento disciplina:

- 1) le modalità di intervento del carro attrezzi per la rimozione e/o blocco dei veicoli e la custodia degli stessi disposta dalla Polizia Locale, e dai soggetti di cui all'art. 17, comma 132 e 133 della L. 127/97 (cosiddetti "ausiliari del traffico"), ai sensi degli artt. 215 e 159, comma 2° del D. Lgs n. 285/92;*
- 2) il recupero dei veicoli abbandonati ovvero incidentati, che non siano in sicurezza, e di cui né i proprietari né terzi siano in grado di assumere la custodia;*
- 3) il recupero o spostamento di quei veicoli che, pur trovandosi in sosta regolare nella pubblica via, si rendesse necessario rimuovere per motivi di pubblico interesse o di pubblica sicurezza;*
- 4) la gestione della custodia e restituzione dei veicoli introdotti, ed attività connesse;*
- 5) l'affidamento del servizio.*

Art. 2
Istituzione del servizio di rimozione.

Il servizio di rimozione dei veicoli in attuazione delle previsioni del D.P.R. 16/12/1992 n° 495, del D.Lgs 30/04/1992 n°285 e del D.M. 409/1998 n°401 viene effettuato nelle strade pubbliche ed in quelle private aperte al pubblico transito, ove sia applicabile il codice della strada.

La rimozione viene effettuata in tutti i casi previsti dal vigente Codice della Strada e quando i veicoli siano stati abbandonati ovvero coinvolti in incidenti e costituiscano intralcio o pericolo alla sicurezza della circolazione.

La rimozione dovrà essere effettuata con le modalità stabilite dall'art. 215 del Codice della Strada e dall'art. 397 del relativo regolamento di esecuzione.

In alternativa alla rimozione, la Polizia Locale può disporre, lo spostamento del veicolo, senza onere di custodia, purché il veicolo in posizione irregolare non costituisca intralcio o pericolo alla circolazione: Tale evenienza sarà disciplinata dal Capitolato Tecnico di affidamento del servizio.

Art. 3
Modalità di affidamento del Servizio in concessione.

L'affidamento del servizio avverrà sulla base di un canone di concessione mediante procedura selettiva compatibile con i valori a base di gara.

Art. 4
Durata dell'affidamento del Servizio e requisiti del Concessionario.

L'affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 354 del regolamento di esecuzione al Codice della Strada sarà determinato dal PEG e dai provvedimenti gestionali.

Il servizio può essere affidato in concessione, ai soggetti che siano in possesso dell'autorizzazione di rimessa di cui all'art 19 del D.P.R. n. 616/77 e dei requisiti indicati nel bando, in particolare deve essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 354 e 394 del D.P.R. 495/92 (regolamento di esecuzione del Codice della Strada) e dall'art 38 D. Lgs 163/2006 e deve essere fornito di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi a copertura di quanto previsto dal codice civile, nel rispetto dei massimali previsti dall'art. 4 D.M. del 04.09.1998. n. 401.

Il concessionario deve attestare, inoltre che tale polizza copre tutti i rischi connessi all'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione e deve comprendere le ipotesi di danneggiamento per atti vandalici, incendio e furto.

Il concessionario deve aver assolto tutti gli obblighi verso i propri dipendenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, rispettare le norme previste dal D.Lgs. 81/2008 in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro, e assumere a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Tali oneri ed obblighi devono essere mantenuti per tutto il periodo di vigenza della concessione. A tale proposito l'Amministrazione si riserva di svolgere verifiche periodiche.

Art. 5
Attrezzature.

La ditta aggiudicataria deve assicurare il servizio con veicoli rispondenti alle caratteristiche definite dagli artt. 12 e 354 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nonché dall'art. 159 del Codice della Strada.

Art. 6
Custodia

I veicoli rimossi saranno custoditi in un luogo in disponibilità del concessionario, ubicata preferibilmente nel territorio comunale di Asiago, e dovrà avere una superficie minima tale da consentire il contemporaneo ricovero di almeno 5 autoveicoli e 5 motoveicoli/ciclomotori, oltre ad essere conforme alla vigente normativa tecnica ambientale e urbanistica di settore.

All'interno dell'area di deposito dei veicoli la ditta concessionaria dovrà espletare le funzioni di custode, secondo le prescrizioni di cui all'art. 397 c. 3° d el dpr 495/92, assumendo le conseguenti responsabilità stabilite dalle vigenti leggi in materia, con particolare riferimento alle norme civilistiche che disciplinano il deposito di beni altrui.

Art. 7
Orario di Servizio ed estensione della Convenzione.

Il concessionario dovrà garantire il servizio per l'intero arco dell'anno, festivi inclusi. L'orario ordinario del servizio corrisponderà all'orario di servizio vigente per gli appartenenti alla Polizia Locale, fermo restando in caso di necessità, la facoltà di richiedere l'intervento anche in orario notturno.

Il servizio di restituzione agli aventi titolo, dei veicoli rimossi, dovrà essere garantito nell'arco orario dalle 08.00 alle 20.00 per almeno otto ore nei giorni feriali, e per almeno quattro ore nei giorni festivi.

Art. 8
Tariffe dei servizi.

Le tariffe per la rimozione dei veicoli applicabili da parte dei titolari del servizio di rimozione, custodia e restituzione dei veicoli (Concessionario) sono determinate in conformità del decreto Ministeriale n.401 del 04/09/1998, compresa l'eventuale variazione del del 20% in aumento o diminuzione (facoltà esercitata ex art. 1, c. 2, D.M. 401/98);

Il concessionario del servizio ha l'obbligo di tenere ben visibile sui veicoli e nel luogo di custodia le tariffe in vigore - ivi comprese le maggiorazioni previste per il servizio notturno o festivo - ed esibirle a richiesta dell'utenza.

Le tariffe relative alla custodia sono determinate in conformità del D.M. n° 460 del 22 ottobre 1999, art 3 comma 1.

Art. 9
Assicurazioni – Penali e Responsabilità.

Il concessionario dovrà assumersi la completa responsabilità stipulando idonea polizza assicurativa per eventuali danni provocati ai veicoli ed a terzi nel corso dell'effettuazione delle operazioni relative al servizio, nonché per eventuali danni derivanti al personale ed ai mezzi impiegati.

Esso è responsabile del veicolo dal momento dell'aggancio, al momento della restituzione all'avente titolo. Il concessionario dovrà essere in regola con l'assicurazione R.C.A. di ogni veicolo ad uso speciale impiegato nel servizio rimozione, secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada. Il deposito utilizzato dovrà essere coperto da assicurazione contro l'incendio e il furto (anche parziale) dei veicoli custoditi e delle cose in essi contenute.

E' fissata una penale di da un minimo di € 50 ad un massimo di € 500 a carico della ditta concessionaria che ingiustificatamente non ottemperi alle richieste di intervento da parte degli organi di Polizia Stradale e di Polizia Locale.

Art. 10

Esclusione dal pagamento delle spese.

Nel caso in cui (per cause di forza maggiore e/o di pubblica sicurezza o pubblico interesse) si dovesse procedere allo spostamento o alla rimozione di veicoli regolarmente parcheggiati, nulla sarà dovuto da parte dei proprietari degli stessi.

Il compenso spettante alla ditta concessionaria, sarà a carico di chi ha causato l'evento che ha reso necessario l'intervento.

In caso di avaria ai mezzi della Polizia Locale di Asiago la ditta presterà soccorso stradale a titolo gratuito.

Art. 11

Restituzione dei veicoli rimossi – Modulistica – Registri.

Per la restituzione del veicolo rimosso, l'avente titolo dovrà presentarsi al responsabile della depositaria, provando il titolo alla restituzione del veicolo e versando le spese di intervento, rimozione e custodia.

Dell'avvenuta restituzione, il depositario redige apposito verbale, lo stesso dovrà contenere la data e l'ora della restituzione, nonché la dichiarazione che il veicolo non ha subito danni.

Il predetto verbale dovrà essere redatto in triplice copia, (una da consegnarsi all'interessato, una da trasmettere all'organo accertatore e l'altra da trattenersi da parte del depositario), e sarà sottoscritto dal depositario e dall'interessato.

Il depositario dovrà tenere un apposito registro di carico e scarico dei veicoli rimossi e restituiti e dovrà trasmettere ogni mese alla Polizia Locale, l'elenco dei veicoli giacenti.

Tutta la modulistica necessaria sarà predisposta dalla Polizia Locale e fornita a spese del concessionario.

Art. 12

Mancato ritiro dei veicoli rimossi.

Nell'ipotesi di mancato ritiro del veicolo sottoposto a rimozione, fermo, sequestro entro i termini prescritti per legge da parte del proprietario o avente titolo, il Comando di Polizia Locale dando applicazione alle disposizioni previste dal DPR 189/2001, procederà all'inoltro della pratica all'Agenzia del Demanio di Vicenza che provvederà al ritiro del mezzo e alla sua successiva alienazione o demolizione. In tali casi tutte le spese derivanti dall'intervento di rimozione/fermo/sequestro e quelle relative alla custodia del mezzo per tutto il periodo di giacenza, sono completamente a carico del concessionario che non potrà pertanto richiederne il pagamento al Comune di Asiago, ferma restando, per lo stesso concessionario, la possibilità di agire privatamente per via legale nei confronti dei proprietari dei veicoli a tutela del proprio credito.

Nell'eventualità di rimozione o spostamento di veicoli per i quali non può essere fatto gravare sul cittadino il costo dell'intervento, la ditta non potrà avanzare alcuna pretesa di indennizzo o di rimborso all'ente concedente, ferma restandone la obbligatorietà.

Art. 13

Ritiro degli oggetti giacenti all'interno dei veicoli rimossi.

Nel caso in cui la persona legittimata al ritiro del veicolo non intendesse ritirare lo stesso, ma soltanto gli oggetti giacenti al suo interno, si provvederà alla consegna, previa autorizzazione dell'Organo di Polizia Stradale o di Polizia Locale che ha disposto la rimozione, a compilare un apposito verbale, in triplice copia (una da consegnarsi all'interessato, una da trasmettere all'organo accertatore e l'altra da trattenersi da parte del depositario).

Art. 14

Obblighi del Concessionario e modalità di svolgimento del servizio.

Il concessionario è tenuto ad eseguire tutte le operazioni inerenti il servizio, con sollecitudine, cautela e diligenza, in modo da non creare intralcio alla circolazione.

I veicoli "carroattrezzi" dovranno raggiungere il luogo dell'intervento entro il tempo massimo di trenta (30) minuti dalla chiamata da parte dell'organo accertatore, salvo che il ritardo eccedente sia dovuto a giusta e comprovata causa e sia congruo rispetto alla stessa.

Art. 15

Penalità – Contenzioso.

Nel caso di infrazione di lieve entità da parte del Concessionario, (es. momentanea assenza degli addetti alla custodia, lieve ritardo nei tempi di intervento, comportamento irrispettoso nei confronti dell'utenza ovvero rifiuto di operazioni richieste dagli Agenti di Polizia Stradale) sarà applicata, anche su segnalazione degli agenti accertatori una penalità da determinarsi a cura del Responsabile del Procedimento della Polizia Locale tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00 per episodio.

Ripetute lievi infrazioni, o gravi infrazioni (es. abbandono della custodia dei veicoli, percepimento indebito di somme di denaro, alterazione registri) potranno essere causa di rescissione del contratto. Il Foro territorialmente competente a decidere a qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito alla presente convenzione sarà esclusivamente quello di Vicenza.

Art. 16

Adempimenti del Comando di Polizia Locale.

Presso il Comando Polizia Locale sarà tenuto un registro sulle rimozioni effettuate su cui dovranno essere riportati i seguenti dati:

- tipo veicolo
- targa
- località di prelievo
- orario della rimozione
- articolo del Codice della Strada violato o altro motivo della rimozione
- data di riconsegna del veicolo
- generalità della persona cui viene effettuata la riconsegna.

Le condizioni del veicolo relative a danni di carrozzeria o ad oggetti visibili contenuti all'interno dovranno essere riportate nel relativo verbale di rimozione.

Art. 17

Divieto di Subappalto.

Alla ditta aggiudicataria del servizio, è vietato cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio, a pena della risoluzione del contratto.

Art. 18

Casi di annullamento del verbale da parte del Prefetto o del Giudice.

Nel caso di annullamento del verbale di accertamento della violazione al Codice della Strada che ha determinato la rimozione, a seguito di impugnazione ai sensi degli artt. 203 e 204 bis. del predetto codice, il concessionario rimborserà l'utente di tutte le spese di prelievo, custodia.

Art. 19

Zone in cui non si garantisce la rimozione dei veicoli.

Per motivi oggettivi di spazio, non si garantisce la rimozione nelle strade con larghezza inferiore a 4.00 metri, ed in tutti i casi in cui, a discrezione dell'agente accertatore non vi sia la possibilità tecnica di rimuovere il veicolo.

Art. 20

Oneri di custodia

Il servizio di rimozione è a carico esclusivo del soggetto per cui è stata disposta la rimozione del veicolo, senza onere alcuno a carico del bilancio comunale.

In tutti i casi di cessazione degli effetti del contratto di concessione restano fermi gli oneri di custodia a carico del concessionario fino ad esaurimento dei rapporti pendenti

Art. 21

Disposizioni finali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia al Cds ed alle altre norme di legge che disciplinano la materia, nonché a quanto disciplinato dal bando di gara e dal capitolato speciale relativo all'affidamento del servizio.